



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

**DIREZIONE GENERALE**  
Via Forte Marghera n. 191 – VENEZIA-MESTRE

(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado del Veneto  
e, per conoscenza:

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali del Veneto

Alle Organizzazioni sindacali regionali dell'Area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca (ex Area V)

Al sito e albo on line dell'USR per il Veneto

**OGGETTO: Attribuzione degli incarichi di REGGENZA ai Dirigenti scolastici per l'a.s. 2018/2019. AVVISO PUBBLICO.**

Dopo aver concluso la fase regionale e interregionale dell'attribuzione ai Dirigenti scolastici degli incarichi triennali di titolarità a decorrere dall'a.s. 2018/2019, atteso che nella Regione Veneto già da molti anni non si verificano più i presupposti per procedere alle conferme degli incarichi di presidenza (articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), questa Direzione in data 30 luglio 2018 ha fornito alle Organizzazioni sindacali regionali di settore la prevista informativa preventiva per procedere al conferimento degli incarichi di reggenza per l'a.s. 2018/2019 sulle sedi: a) non assegnate a un Dirigente scolastico titolare (le quali ammontano alla data odierna a n. **229**), b) che risultano sottodimensionate dal 1° settembre 2018 (che sono n. **28**) e c) che risultano disponibili per un periodo inferiore all'anno (alla data odierna n. **1**).

La procedura per il conferimento degli incarichi di reggenza trova conferma: I) nell'art. 4 della Direttiva MIUR sugli incarichi di presidenza n. 281 del 16 aprile 2018, ove è previsto che "*I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza*"; II) nell'art. 5, comma 13, dell'Ordinanza MIUR n. 40 del 23 marzo 2005, relativa agli incarichi di presidenza sui posti vacanti o disponibili dei Dirigenti scolastici, il quale prevede che: "*Nell'ipotesi di assenza o di impedimento del titolare per un periodo superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei casi di riconosciuta esigenza, va attribuita per reggenza ad altro dirigente scolastico (...) ai sensi dell'art. 26, lett. c) del CCNL della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1° marzo 2002*"; III) nell'art. 19, lett. b, del CCNL del 2006, confermato dal vigente CCNL del 15.07.2010, a norma del quale nell'elenco degli incarichi aggiuntivi che possono essere conferiti ai Dirigenti scolastici da parte del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e che i Dirigenti scolastici sono tenuti ad accettare sono espressamente compresi gli incarichi aggiuntivi di reggenza di altra istituzione scolastica, oltre a quella affidata in titolarità con incarico dirigenziale principale.

Di seguito si richiamano i principi generali che disciplinano la materia.

1) L'incarico di reggenza è un incarico aggiuntivo che il Dirigente scolastico è tenuto ad accettare, e che è retribuito con:

- indennità di reggenza. L'art. 2, comma 2, del CIN Area V del 22 febbraio 2007 prevede il mantenimento di tale indennità ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera i), del CCNL area V dell'11 aprile 2006. La misura continua ad essere determinata dall'art. 69 del CCNL Scuola del 04 agosto 1995, come confermato dall'art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL Scuola del 29 novembre 2007. L'indennità è corrisposta mensilmente ed è pari al 50% dell'importo per l'incarico di funzioni superiori;
- integrazione della retribuzione di risultato. Sempre l'art. 2, comma 2, del CIN Area V del 22 febbraio 2007 prevede, in aggiunta all'indennità sopra richiamata, un'integrazione della retribuzione di risultato, pari all'80% della parte variabile della retribuzione di posizione stabilita per la scuola affidata in reggenza.

L'importo è determinato sulla base della contrattazione collettiva integrativa regionale dell'anno scolastico di riferimento.

- 2) L'incarico di reggenza può essere conferito senza tener conto del settore formativo dell'istituzione scolastica da assegnare in reggenza, dato il superamento della normativa in merito.
- 3) La titolarità dei Dirigenti scolastici è regionale; pertanto è anche possibile conferire un incarico di reggenza per un'istituzione collocata in provincia diversa rispetto a quella in cui si trova la sede dell'incarico di titolarità nell'anno scolastico di riferimento.
- 4) Ai fini del conferimento dei singoli incarichi di reggenza non possono essere tenuti in considerazione, per effetto di quanto disposto dalla Direttiva MIUR prot. 239 del 21.04.2017, i risultati della valutazione dei Dirigenti scolastici effettuata per l'a.s. 2017/2018.

Pur non essendo gli incarichi di reggenza soggetti all'obbligo di motivazione (di cui all'art. 3, c. 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.) in quanto non sono provvedimenti amministrativi, tuttavia le relative procedure di conferimento devono essere orientate al perseguimento dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità.

Al fine di assicurare trasparenza all'iter logico giuridico da seguire, a tutela degli interessi pubblici generali coinvolti, lo scrivente Ufficio rende noto che opererà nel seguente modo:

1. con il presente avviso procede alla **pubblicazione dell'allegato elenco delle sedi normodimensionate disponibili e delle sedi sottodimensionate**. Detto elenco, distinto per Provincia, riporta le fasce di complessità che determinano la retribuzione di posizione da corrispondere ai titolari degli incarichi dirigenziali (**allegato n. 1**);
2. conferirà gli incarichi di reggenza secondo il seguente ordine procedurale (**fasi**):
  - a) **fase del conferimento degli incarichi di reggenza a domanda**. Saranno prioritariamente valutate tutte le dichiarazioni di disponibilità manifestate per iscritto compilando e inviando il modello allegato (**allegato n. 2**) entro il termine perentorio del 6 agosto 2018;
  - b) **fase del conferimento d'ufficio degli incarichi di reggenza**. Solo dopo aver accolto, ove possibile, tutte le domande presentate entro il 6 agosto 2018 lo scrivente procederà al conferimento d'ufficio degli incarichi di reggenza nei confronti dei Dirigenti scolastici che non hanno presentato domanda o che, pur avendola presentata, non sono stati accontentati per le sedi richieste.

**Relativamente alla fase a)** lo scrivente Ufficio individua, in caso di concorrenza per la medesima sede delle preferenze espresse da due o più Dirigenti scolastici, i seguenti **criteri di scelta** in ordine di priorità, in applicazione dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m..

- 1) Aver svolto l'incarico di titolarità nella scuola richiesta nell'anno scolastico più recente.
- 2) Aver svolto l'incarico di reggenza nella scuola richiesta nell'anno scolastico più recente.
- 3) Aver svolto, prima del ruolo di dirigente, le funzioni di preside incaricato nella scuola richiesta, con riferimento al maggior numero di anni.
- 4) Aver svolto il maggior numero di anni di reggenza di altra istituzione scolastica.
- 5) Incarico di dirigente titolare di un'istituzione scolastica dello stesso ciclo della scuola richiesta e, e, relativamente al secondo ciclo, incarico di dirigente titolare di un'istituzione scolastica dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta, con riferimento al maggior numero di anni di effettivo servizio.
- 6) Maggiore numero di anni nel ruolo dirigenziale. A parità di anni nel ruolo dirigenziale, si considera il maggior numero di anni di reggenze svolte.
- 7) Maggiore anzianità anagrafica.

**Relativamente alla fase b)** lo scrivente seguirà i seguenti **criteri di scelta**, in applicazione dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m..

- A) Aver svolto nell'anno scolastico più recente l'incarico di titolarità nella stessa scuola da assegnare in reggenza.

- B) Aver svolto nell'anno scolastico più recente l'incarico di reggenza nella stessa scuola da assegnare in reggenza.
- C) Non avere svolto alcuna reggenza negli ultimi tre anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18. In caso di concorrenza di due o più Dirigenti scolastici, si terrà conto della viciniorietà tra la scuola da assegnare in reggenza e la sede dell'incarico di titolarità.
- D) Avere svolto la reggenza solo per un anno scolastico tra i seguenti tre: 2015/16, 2016/17 e 2017/18. In caso di concorrenza di due o più Dirigenti scolastici, si terrà conto della viciniorietà tra la scuola da assegnare in reggenza e la sede dell'incarico di titolarità.
- E) Avere svolto la reggenza solo per due anni scolastici tra i seguenti tre: 2015/16, 2016/17 e 2017/18. In caso di concorrenza di due o più Dirigenti scolastici, si terrà conto della viciniorietà tra la scuola da assegnare in reggenza e la sede dell'incarico di titolarità.
- F) Quando il numero delle sedi da assegnare in reggenza è superiore al numero dei dirigenti in servizio in una Provincia, si conferirà l'incarico d'ufficio anche ai Dirigenti scolastici che hanno svolto la reggenza in tutti e tre gli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18.
- G) Viciniorietà tra la scuola da assegnare in reggenza e la sede dell'incarico di titolarità.
- H) Minor numero di anni nel ruolo dirigenziale. A parità di anni nel ruolo dirigenziale, si considera il minor numero di anni di reggenze svolte.
- I) Minor anzianità anagrafica.

#### **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

- Le disponibilità devono essere dichiarate per iscritto, compilando, sottoscrivendo e inviando il modello di domanda allegato (**allegato n. 2**) entro il **termine perentorio del 6 agosto 2018**.
- Le predette dichiarazioni di disponibilità devono avere per oggetto esclusivamente le scuole della regione Veneto di cui all'elenco allegato n. 1. Gli interessati possono indicare un congruo numero di sedi in ordine di preferenza.
- Le domande devono pervenire tramite posta certificata all'indirizzo [drve@postacert.istruzione.it](mailto:drve@postacert.istruzione.it) **entro le ore 23,59 del giorno 6 agosto 2018**. Si ricorda che la trasmissione alla casella di posta elettronica certificata di questa Direzione deve avvenire solo da un indirizzo di posta elettronica certificata. In alternativa, le domande possono pervenire tramite consegna a mano a questa Direzione Generale, via Forte Marghera n. 191, Venezia-Mestre **entro le ore 14,00 del giorno 6 agosto 2018**.
- Le preferenze espresse nella domanda non possono essere integrate dopo la scadenza del termine.
- Nel caso in cui la domanda venga consegnata a mano, il rispetto del termine sarà comprovato dal timbro della data di consegna, che sarà apposto dal servizio "Ricevimento della posta a mano" di questa Direzione Regionale.
- Questa Direzione si riserva, dandone apposita motivazione, di non prendere in considerazione, per tutte le sedi richieste o solo per alcune, domande di conferimento di reggenza, se dovesse sussistere un interesse pubblico dell'Amministrazione che si contrapponga al loro accoglimento.

**Per il conferimento degli incarichi di reggenza di cui al presente Avviso il Direttore generale si avvarrà di una Commissione interna all'USR, appositamente nominata ed eventualmente suddivisa in Sottocommissioni per provincia.**

Entro il 23 agosto p.v. saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio gli elenchi degli incarichi di reggenza inviati agli Organi di controllo per la prescritta registrazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Daniela Beltrame  
Documento firmato digitalmente

Allegato n. 1: elenco per Provincia delle sedi normodimensionate e delle sedi sottodimensionate;

Allegato n. 2: modello di dichiarazione di disponibilità al conferimento di reggenze.